REGOLAMENTO (CEE) N. 2576/92 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 1992

che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate nel periodo dal 24 al 27 agosto 1992 per gli scambi con la Spagna e il Portogallo nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 1, e l'articolo 252, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3810/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile, nel settore delle carni bovine, agli scambi dei prodotti spediti dalla Comunità quale si componeva al 31 dicembre 1985 verso la Spagna e il Portogallo, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 4026/89 e (CEE) n. 3815/90 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1844/92 [2], ha fissato i massimali indicativi applicabili nel settore delle carni bovine e i quantitativi massimi per i quali possono essere rilasciati titoli MCS in settembre e ottobre 1992;

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare le misure conservative che si rivelino necessarie qualora la situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo per la campagna di commercializzazione in corso o per una parte di essa;

considerando che dall'esame delle domande di titoli presentate nel periodo dal 24 al 27 agosto 1992 è emerso che il quantitativo massimo previsto per i mesi di settembre e ottobre 1992 è stato superato per i bovini vivi; che occorre pertanto, a titolo di misura conservativa, rilasciare titoli per una determinata percentuale del numero complessivo di capi oggetto delle domande e sospendere provvisoriamente il rilascio di nuovi titoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli animali vivi della specie bovina diversa dagli animali riproduttori di razza pura e dagli animali destinati a corride:

1) Le domande di titoli MCS presentate nel periodo dal 24 al 27 agosto 1992 e trasmesse alla Commissione sono accettate limitatamente al 100 % per la Spagna e al 14,296 % per il Portogallo;

2) Il rilascio dei titoli MCS per le domande presentate a decorrere dal 31 agosto 1992 è provvisoriamente sospeso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 settembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

[1] GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 53.
[2] GU n. L 187 del 7. 7. 1992, pag. 36.